

**Generali Italia S.p.A.** Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n° 289). Società iscritta all'Albo Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



**CONTRATTO DI ASSICURAZIONE  
PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE ADIBITA A DIMORA  
ABITUALE E DELLA VITA PRIVATA**

---

# **CHIARO E TONDO *casa***

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **la Nota informativa, comprensiva del glossario;**
- **le Condizioni di assicurazione,**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA NOTA INFORMATIVA**

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.

# **NOTA INFORMATIVA**

## **CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DELL'ABITAZIONE ADIBITA A DIMORA ABITUALE E DELLA VITA PRIVATA CHIARO E TONDO *casa***

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

### **GLOSSARIO**

<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione
<b>CONTRAENTE</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>FRANCHIGIA</b>	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
<b>INDENNIZZO</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>MASSIMALE</b>	massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>RISARCIMENTO</b>	la somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'Assicurato
<b>SCOPERTO</b>	percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
<b>SINISTRO</b>	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Relativamente alla garanzia Assistenza, il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>SOCIETÀ</b>	Generali Italia S.p.A.

### **A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**

#### **1. Informazioni generali**

Generali Italia S.p.A. è una Società appartenente al Gruppo Generali.

- Sede legale: Via Marocchese, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Italia.
- Recapito telefonico: 06 8483.1; sito internet: [www.inaassitalia.generali.it](http://www.inaassitalia.generali.it); indirizzo di posta elettronica: [info@inaassitalia.generali.it](mailto:info@inaassitalia.generali.it).
- L'Impresa di assicurazione è autorizzata con Decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato n. 289 del 2/12/1927 ed è iscritta al n. 1.00021 dell'Albo delle Imprese di assicurazione.

Si rinvia all'home page del sito Internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti al presente fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

All'interno del sito internet della Compagnia è possibile accedere alle informazioni sulle polizze sottoscritte, sarà necessario entrare nell'Area Clienti e seguire le istruzioni per registrarsi.

## 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Patrimonio netto 1.856.772.958,00; Capitale Sociale Euro 618.628.450,00; Totale riserve patrimoniali 1.238.144.508,00.

L'indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 – l'indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 7 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per gli aspetti di dettaglio.

## 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione adibita a dimora abituale, sia essa di proprietà che in locazione, e della vita privata.

Il Contraente acquisterà un pacchetto predefinito di garanzie, articolato come di seguito indicato:

- Sezione Incendio: assicurazione dei beni per danni materiali e diretti derivanti da una serie di eventi indicati in polizza;
- Sezione Responsabilità Civile: tiene indenne l'assicurato per i danni cagionati a terzi in conseguenza degli eventi previsti in polizza;
- Sezione Assistenza: prestazione dei servizi indicati in polizza.

Le somme ed i massimali assicurati, anch'essi predefiniti, sono in funzione dei metri quadri coperti e calpestabili dell'abitazione indicata in polizza e relative pertinenze, dichiarati dal Contraente al momento dell'emissione del contratto e riportati in polizza alla voce "Metri quadri"; in particolare, sono previste, sia per le abitazioni di proprietà che in locazione, tre combinazioni di somme e massimali assicurati correlate con la fascia di metratura di appartenenza (fino a 70 mq, tra 71 mq e 100 mq, tra 101 mq e 150 mq) calcolata sulla superficie coperta e calpestabile dell'abitazione e delle relative pertinenze.

Per i dettagli delle garanzie inserite nell'assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle condizioni di assicurazione:

- Incendio – artt. da 1 a 4; da 6 a 17 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – artt. da 1 a 3; 5; clausola speciale R056 della sezione Responsabilità Civile (operante se l'abitazione indicata in polizza è in locazione);
- Assistenza – artt. da 1 a 2; da 4 a 14 della sezione Assistenza.

*Avvertenze:*

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali esclusioni sono riportate in ciascuna sezione in un apposito articolo denominato "esclusioni":

- Incendio – art. 5 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – art. 4 della sezione Responsabilità Civile.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi - franchigie, scoperti, massimali. Si rinvia pertanto ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio:

- Incendio – artt. 1, 2, 9, da 10 a 17, 27 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – artt. 1, 2, 5 della sezione Responsabilità Civile;
- Assistenza – artt. da 3 a 10, da 12 a 14 della sezione Assistenza.

**Esempio numerico di scoperto:**

ammontare del danno stimato =	€	10.000,00
scoperto 10% con un minimo di € 500,00	€	1.000,00
danno indennizzabile/risarcibile nei limiti del massimale	€	9.000,00

**Esempio numerico di franchigia:**

se la franchigia assoluta pattuita è di € 500,00:

- i sinistri fino a € 500,00 non verranno indennizzati/risarciti
- i sinistri superiori a € 500,00 verranno risarciti con la detrazione di € 500 (nei limiti dei massimali previsti)

Relativamente alla sezione Incendio, il contratto prevede che, qualora la metratura effettiva dell'abitazione e relative pertinenze (espressa in metri quadri coperti e calpestabili) risulti, al momento del sinistro, appartenente ad una fascia tariffaria superiore a quella della metratura dichiarata in polizza alla voce "Metri quadri", la Società risponde del danno applicando apposite decurtazioni sull'importo indennizzabile a termini di polizza. Si rinvia all'art. 24 della sezione Incendio.

**Esempi numerici di decurtazione:**

metratura dell'abitazione e relative pertinenze dichiarata in polizza = 60 mq (fascia metratura ≤ 70 mq)  
metratura dell'abitazione e relative pertinenze effettiva = 120 mq (fascia metratura 101 ≤ mq ≤ 150)  
decurtazione = 30%  
danno indennizzabile a termini di polizza al lordo della decurtazione = € 10.000,00  
danno indennizzabile a termini di polizza al netto della decurtazione = € 7.000,00

metratura dell'abitazione e relative pertinenze dichiarata in polizza = 60 mq (fascia metratura ≤ 70 mq)  
metratura dell'abitazione e relative pertinenze effettiva = 90 mq (fascia metratura 71 ≤ mq ≤ 100)  
decurtazione = 15%  
danno indennizzabile a termini di polizza al lordo della decurtazione = € 10.000,00  
danno indennizzabile a termini di polizza al netto della decurtazione = € 8.500,00

#### 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all'art. 1 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

## 5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalla condizioni di assicurazione, nonché degli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Si rinvia agli artt. 4 e 5 delle norme che regolano l'assicurazione in generale per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Un'ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il fatto che il fabbricato muti destinazione d'uso.

## 6. Premi

Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).

Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate senza applicazione di interessi di frazionamento:

- mensile;
- trimestrale;
- quadrimestrale;
- semestrale.

*Avvertenze*

La Società o l'intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità:

- concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni.

## 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non è previsto l'adeguamento del premio e delle somme assicurate.

## 8. Rivalse

*Avvertenze:*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

## 9. Diritto di recesso

*Avvertenze:*

Il contratto prevede, sia per il contraente sia per l'assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo la denuncia di qualunque sinistro successivo al primo e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. Si rinvia all'art. 6 delle norme che regolano l'assicurazione in generale.

**Se la durata del contratto supera i cinque anni, il Contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri.**

## 10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.

*Avvertenze:*

Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

## 11. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

## 12. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 13. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

*Avvertenze:*

Per tutte le sezioni la denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto nei termini previsti dall'art. 1913 del codice civile (tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle condizioni generali di assicurazione (narrazione del fatto, indicazione delle conseguenze, nome e domicilio di danneggiati e testimoni, data, luogo e cause del sinistro).

Si rinvia a:

- Incendio – art. 18 della sezione Incendio;
- Responsabilità civile – art. 6 della sezione Responsabilità Civile.

Per la sezione Assistenza, si precisa che la gestione dei sinistri è affidata alla società Europ Assistance S.p.a. Si rinvia all'art. 19 della sezione Assistenza per gli aspetti di dettaglio.

### 14. Reclami

Eventuali reclami nei confronti dell'Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, 23 - 00187 Roma – Tel.: 06 47224020 – Fax: 06 47224204 - E-mail: [reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it](mailto:reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it).

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo della lamentela;

- d) copia del reclamo presentato all'Impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

\* \* \*

**Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.**

**Amministratore Delegato e Direttore Generale  
Philippe Donnet**



## INDICE

DEFINIZIONI .....	3
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE .....	5
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio .....	5
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	5
Art. 3 Modifiche dell'assicurazione .....	5
Art. 4 Aggravamento del rischio .....	5
Art. 5 Diminuzione del rischio .....	5
Art. 6 Recesso in caso di sinistro .....	5
Art. 7 Proroga dell'assicurazione .....	6
Art. 8 Oneri fiscali .....	6
Art. 9 Frazionamento .....	6
Art. 10 Rinvio alle norme di legge .....	6
SEZIONE INCENDIO .....	7
Art. 1 Cose assicurate .....	7
Art. 2 Oggetto dell'assicurazione .....	7
Art. 3 Colpa grave .....	8
Art. 4 Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione .....	8
Art. 5 Esclusioni .....	8
Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza .....	9
Art. 7 Ispezione delle cose assicurate .....	9
CONDIZIONI PARTICOLARI .....	10
Art. 8 Rischio locativo .....	10
Art. 9 Ricorso terzi .....	11
Art. 10 Anticipo indennizzo .....	12
Art. 11 Onorario periti .....	12
Art. 12 Acqua condotta .....	12
Art. 13 Occlusione condutture .....	12
Art. 14 Pacchetto "Fenomeni atmosferici" .....	13
Art. 15 Eventi sociopolitici .....	14
Art. 16 Spese di ricerca e di riparazione fuoriuscita gas .....	15
Art. 17 Spese rimpiazzo combustibile .....	15
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI .....	16
Art. 18 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato .....	16
Art. 19 Esagerazione dolosa del danno .....	16
Art. 20 Procedura per la valutazione del danno .....	16
Art. 21 Mandato dei periti .....	17
Art. 22 Valore delle cose assicurate .....	17
Art. 23 Determinazione del danno .....	17
Art. 24 Metri quadri .....	18
Art. 25 Assicurazione presso diversi assicuratori .....	18
Art. 26 Limite massimo dell'indennizzo .....	18
Art. 27 Pagamento dell'indennizzo .....	18
Art. 28 Proprietà comune .....	19
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE .....	20
Art. 1 Oggetto dell'assicurazione .....	20
Art. 2 Franchigia .....	21
Art. 3 Persone non considerate terzi .....	22
Art. 4 Esclusioni .....	22
Art. 5 Estensione territoriale .....	22
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI .....	23
Art. 6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro .....	23
Art. 7 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro .....	23
Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali .....	23

Art. 9 Assicurazione presso diversi assicuratori.....	23
<b>CLAUSOLE SPECIALI .....</b>	<b>24</b>
Cod. R056 Esclusione proprietà dell'abitazione.....	24
<b>SEZIONE ASSISTENZA .....</b>	<b>25</b>
Art. 1 Cose assicurate .....	25
Art. 2 Oggetto dell'assicurazione .....	25
Art. 3 Massimali.....	25
<b>PRESTAZIONI .....</b>	<b>25</b>
Art. 4 Invio di un artigiano per interventi ordinari.....	25
Art. 5 Interventi di emergenza sull'impianto idrico .....	25
Art. 6 Interventi di emergenza sull'impianto elettrico .....	26
Art. 7 Invio di un vetraio.....	26
Art. 8 Interventi di emergenza su serrature e strumenti simili .....	26
Art. 9 Collaboratrice familiare .....	27
Art. 10 Invio di una Guardia Giurata .....	27
Art. 11 Rientro anticipato .....	27
Art. 12 Trasferimento del contenuto dei locali.....	27
Art. 13 Spese di soggiorno in albergo.....	28
Art. 14 Estensione territoriale .....	28
Art. 15 Altre assicurazioni.....	28
Art. 16 Limiti di esposizione.....	28
Art. 17 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute.....	28
Art. 18 Mancato utilizzo delle prestazioni.....	28
Art. 19 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell'assistenza).....	28

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

<b>ASSICURATO</b>	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>ASSICURAZIONE</b>	contratto di assicurazione
<b>ASSISTENZA</b>	aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro
<b>ATTO DI TERRORISMO</b>	atto, incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza, compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici, etnici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte
<b>CONTENUTO</b>	<p>complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione, compresi quadri, oggetti d'arte, argenteria, tappeti, arazzi e sculture; oggetti di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, provviste di famiglia; apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettrodomestici compresi i relativi allacciamenti e quanto serve per uso di casa e personale; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; mobili, attrezzature, arredi, macchine d'ufficio, scaffalature, cancelleria e tutto quanto serve per ufficio privato o studio professionale intercomunicante con l'abitazione; se l'abitazione non fa parte di un Condominio, sono compresi gli attrezzi per hobby e giardinaggio, anche se a motore, attrezzature sportive e per il gioco.</p> <p>Non sono compresi nell'assicurazione, salvo quando espressamente inseriti, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore; archivi, documenti, disegni, registri inerenti all'ufficio</p>
<b>CONTRAENTE</b>	soggetto che stipula l'assicurazione
<b>COSE</b>	gli oggetti materiali nonché, esclusivamente per la Sezione Responsabilità Civile, gli animali
<b>DENARO</b>	valuta a corso legale
<b>DIMORA ABITUALE</b>	unico luogo di abitazione ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia
<b>ESPLOSIONE</b>	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
<b>FABBRICATO</b>	costruzione edile variamente elevata compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato nonché le sue pertinenze (quali centrale termica, pozzi, box, cantine, recinzioni, cortili, viali interni, strade private e simili, ma esclusi parchi ed alberi di alto fusto), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, pannelli solari, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquettes, affreschi e statue che non abbiano valore artistico. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune
<b>FISSI ED INFISSI</b>	manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni in genere; quanto stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali hanno funzione secondaria di finimento o protezione
<b>FRANCHIGIA</b>	parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato

<b>FURTO</b>	impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri
<b>IMPLOSIONE</b>	repentino cedimento di contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna
<b>INCENDIO</b>	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
<b>INCOMBUSTIBILI</b>	sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno
<b>INDENNIZZO</b>	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>MASSIMALE</b>	massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro
<b>NUCLEO FAMILIARE</b>	contraente e componenti della sua famiglia anagrafica, risultanti dallo stato di famiglia
<b>POLIZZA</b>	documento che prova l'assicurazione
<b>PREMIO</b>	somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>PRESTAZIONI</b>	le assistenze prestate da Generali Italia S.p.A., per mezzo della Struttura Organizzativa, all'Assicurato in caso di sinistro
<b>RISARCIMENTO</b>	somma dovuta dalla Società per i danni causati al terzo dall'Assicurato
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro
<b>SCOPERTO</b>	percentuale dell'importo liquidabile a termini di polizza che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato
<b>SCOPPIO</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>SINISTRO</b>	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>SOCIETÀ</b>	Generali Italia S.p.A.
<b>SOLAIO</b>	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature
<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</b>	struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che, in nome e per conto di Generali Italia S.p.A., provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di Generali Italia S.p.A. stessa, le prestazioni previste in polizza
<b>TETTO</b>	insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

**Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

### **Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

**Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.**

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID).**

### **Art. 3 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 4 Aggravamento del rischio**

**Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.**

### **Art. 5 Diminuzione del rischio**

**Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.**

### **Art. 6 Recesso in caso di sinistro**

**A seguito della denuncia di qualunque sinistro successivo al primo, effettuata a termini di polizza nell'ambito della intera durata del contratto, è in facoltà di entrambe le Parti di recedere dal contratto.**

**Tale facoltà può essere esercitata fino al 60° giorno successivo al pagamento dell'indennizzo od alla contestazione formale del sinistro. Il contratto cesserà di avere effetto 30 giorni dopo la data di spedizione della raccomandata con cui si comunica il recesso. In ogni caso, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, il Contraente avrà diritto al rimborso del premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.**

## **Art. 7 Proroga dell'assicurazione**

Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

## **Art. 8 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

## **Art. 9 Frazionamento**

Qualora la Società conceda la facilitazione del pagamento del premio in forma rateale, il Contraente non è esonerato dall'obbligo di completare il premio annuo anche in caso di anticipata risoluzione del contratto.

In caso di sinistro la Società ha la facoltà di richiedere anticipatamente il completamento dell'intera annualità.

## **Art. 10 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## SEZIONE INCENDIO

(operante se indicato in polizza il relativo premio)

### Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- “Fabbricato”: abitazione di proprietà del Contraente sita nell’ubicazione indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato;
- “Rischio Locativo”: abitazione in locazione al Contraente sita nell’ubicazione indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate, poste negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, come da Condizione Particolare di cui all’**Art. 8 – Rischio locativo** della presente Sezione;
- “Contenuto”: quanto posto all’interno dell’abitazione di proprietà o in locazione al Contraente indicata in polizza alla voce Ubicazione del Rischio e sue dipendenze, anche staccate, site negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, **con il limite pari ad Euro 1.000,00 per il denaro.**

Sono altresì assicurate le cose portate dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, temporaneamente occupati dagli stessi e limitatamente alla loro permanenza in loco, ovvero in alberghi e pensioni, **con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata** (riportata in polizza alla voce Contenuto), **fermo il limite di Euro 500,00 relativamente al denaro.**

Qualora non sia assicurata la partita Fabbricato, si intendono comunque compresi nel Contenuto gli impianti di allarme e le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva.

### Art. 2 Oggetto dell’assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, compresi i beni di proprietà di terzi che rientrano nella partita “Contenuto”, dai seguenti eventi:

1. incendio, compresi i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l’incendio medesimo;
2. fulmine, **esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici;**
3. esplosione e scoppio **non causati da ordigni esplosivi;**
4. implosione;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate;
6. caduta di veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate;
7. onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
8. urto dei veicoli stradali **non appartenenti all’Assicurato e/o al Contraente, né al loro servizio,** in transito sulla pubblica via;
9. fumi, gas, vapori fuoriusciti a seguito di mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, di mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, di colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi garantiti che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metri da esse;**
10. guasti ai fissi ed infissi esterni causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, se assicurata la partita “Fabbricato”, **sino alla concorrenza di Euro 1.500,00 per sinistro;**
11. caduta degli ascensori, montacarichi e simili, compresi i danneggiamenti agli impianti;
12. gelo, che provochi danni al fabbricato oppure la rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di tubazioni in genere al servizio del fabbricato, **purché l’attività svolta dagli impianti danneggiati dal gelo**

**non sia stata sospesa per più di 24 ore antecedenti il sinistro.** La garanzia deve intendersi operante alle seguenti condizioni: **franchigia Euro 250,00; limite di indennizzo Euro 2.000,00 per sinistro e per anno;**

13. acqua condotta, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 12** della presente Sezione;
14. occlusione condutture, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 13** della presente Sezione, se assicurata la partita "Fabbricato";
15. pacchetto "fenomeni atmosferici", come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 14** della presente Sezione;
16. eventi sociopolitici, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 15** della presente Sezione;
17. fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato medesimo, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**

La Società indennizza altresì:

18. spese di ricerca e di riparazione fuoriuscita gas, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 16** della presente Sezione, se assicurata la partita "Fabbricato";
19. spese di rimpiazzo combustibile, come da Condizione Particolare di cui all'**Art. 17** della presente Sezione;
20. danni per mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, **se conseguenti ad un guasto agli impianti**, agli alimenti conservati in frigoriferi e/o congelatori, **sino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro;**
21. spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo stesso e fermo quanto previsto dall'Art. 26 – Limite massimo dell'indennizzo della presente Sezione;**
22. spese per rimuovere, depositare e ricollocare gli arredi dei locali assicurati, quando dette spese siano rese necessarie per il ripristino dei locali danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, **sino alla concorrenza di Euro 11.000,00;**
23. spese di rifacimento di documenti personali e della proprietà immobiliare in caso di sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

### **Art. 3 Colpa grave**

A deroga di quanto previsto dall'Art. 1900 del Codice Civile, i danni per i quali è prestata l'assicurazione sono indennizzabili anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

### **Art. 4 Caratteristiche del fabbricato e dei locali dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, manto di copertura anche in tegole canadesi, mentre solai ed armatura del tetto possono essere comunque costruiti.

**Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.**

### **Art. 5 Esclusioni**

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;

- b) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) verificatisi in conseguenza di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

#### **Art. 6 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 7 Ispezione delle cose assicurate**

**La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.**

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(operanti se indicata in polizza la relativa somma assicurata)

### Art. 8 Rischio locativo

Qualora l'Assicurato non sia proprietario dell'abitazione assicurata, la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, **fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza**, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o altro evento garantito dalla presente Sezione, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali da questi tenuti in locazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

(sempre operanti)

### Art. 9 Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovuto a incendio, esplosione e scoppio.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) purché con lui conviventi, il coniuge, i figli, i parenti e gli affini dell'Assicurato;
- b) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- c) le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla Legge n. 127/91 nonché, delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 del Codice Civile.

## Art. 10 Anticipo indennizzo

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo sia prevedibile in almeno Euro 26.000,00.**

**L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.**

Poiché l'assicurazione è stipulata in base al criterio del "valore a nuovo", la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale criterio non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un acconto in unica soluzione, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

## Art. 11 Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

**La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di Euro 2.600,00.**

## Art. 12 Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici, nonché di pluviali e grondaie, di pertinenza esclusiva dei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime.

**La Società non risponde:**

- a) dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;**
- b) delle spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato, sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine alla fuoriuscita dell'acqua condotta.**

**Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00.**

## Art. 13 Occlusione condutture

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e tecnici, **esclusi quelli di raccolta e di deflusso dell'acqua piovana**, per occlusione delle relative condutture nonché, a parziale deroga dell'**Art. 12 – Acqua condotta**, lettera **a)**, della presente Sezione, ad indennizzare quelli causati da rigurgito di fogna, **solo se conseguenti ad occlusione di impianti facenti parte del fabbricato indicato in polizza alla voce Ubicazione del Rischio.**

**La Società non risponde delle spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione dell'occlusione che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta.**

Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 300,00 e che, in nessun caso, la Società pagherà per sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di Euro 1.000,00.**

## **Art. 14 Pacchetto "Fenomeni atmosferici"**

### **A. Eventi atmosferici**

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:

1. grandine, vento e quanto da esso trasportato, **quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;**
2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quanto altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dell'evento di cui sopra.

**La Società non indennizza i danni:**

#### **a) causati da:**

- **intasamento o traboccamento di gronde o pluviali, con o senza rottura degli stessi;**
- **fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;**
- **mareggiata e penetrazione di acqua marina;**
- **formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;**
- **gelo;**
- **umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;**
- **cedimento, franamento del terreno o smottamento del terreno,**

**ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;**

#### **b) subiti da:**

- **alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;**
- **recinti e recinzioni anche in muratura, cancelli, gru, cavi aerei, camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;**
- **enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;**
- **fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), fabbricati o tettoie con copertura o pareti in lastre di fibro-cemento o cemento-amianto, capannoni pressostatici, tenso-strutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;**
- **serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 250,00.**

**Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% della somma assicurata.**

## B. Grandine

Fermo quanto disposto alla garanzia **A. Eventi atmosferici** del presente articolo e ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento-amianto e fibro-cemento e manufatti in materia plastica anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 250,00. Resta convenuto che, in nessun caso, potrà essere indennizzato per sinistro e per annualità assicurativa importo superiore a Euro 15.500,00.**

## C. Sovraccarico di neve

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

**La Società non indennizza i danni causati:**

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;**
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;**
- c) ai capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture ed al loro contenuto;**
- d) ai lucernari, vetrate e serramenti in genere, insegne, antenne, pannelli solari e consimili installazioni esterne nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato in seguito al sovraccarico di neve;**
- e) da valanghe e slavine;**
- f) da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia.**

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 250,00.**

**Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% della somma assicurata.**

## Art. 15 Eventi sociopolitici

La Società risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2. degli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

**La Società non risponde dei danni:**

- a) di inondazione o frana;**
- b) a seguito di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;**
- d) dovuti ad imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati.**

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, con avvertenza che, **qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al precedente punto 2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.**

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono indennizzate nei limiti previsti dall'**Art. 2 – Oggetto dell'assicurazione**, punto **21**, della presente Sezione.

**Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia pari ad Euro 150,00.**

**Viene inoltre convenuto che per ciascun sinistro non potrà essere indennizzato importo superiore all'80% della somma assicurata.**

#### **Art. 16 Spese di ricerca e di riparazione fuoriuscita gas**

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'azienda di distribuzione e comportante da parte dell'azienda stessa il blocco dell'erogazione, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui alla precedente lettera a).

**Sono escluse tutte le spese diverse da quelle sopra elencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato assicurato.**

**Per ogni sinistro il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza del 3‰ della somma assicurata alla partita Fabbricato con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro ed anno.**

#### **Art. 17 Spese rimpiazzo combustibile**

La Società indennizza le spese per il rimpiazzo del combustibile (gas, nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento al servizio del Fabbricato **fino a Euro 500,00 per sinistro ed anno.**

## SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

### Art. 18 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

### Art. 19 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### Art. 20 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure,

- b) fra due Periti che le Parti possono nominare, uno la Società ed uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

**Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.**

## **Art. 21 Mandato dei periti**

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 18 – Obblighi del Contraente o dell'Assicurato** della presente Sezione;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'**Art. 22 – Valore delle cose assicurate** della presente Sezione;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e di sgombero.

I risultati delle valutazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale - con allegate le stime dettagliate - da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

**I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.**

**La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.**

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

## **Art. 22 Valore delle cose assicurate**

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

**“Fabbricato”** - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;

**“Contenuto”** - si stima il relativo “valore a nuovo”, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.

## **Art. 23 Determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per il “Fabbricato”, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo stimato detraendo, dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo, in seguito detto “supplemento di indennizzo”, pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per il "Contenuto" l'ammontare del danno si determina deducendo dal "valore a nuovo" delle cose assicurate il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, **con le seguenti eccezioni:**

- per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le raccolte e collezioni si valuterà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Resta comunque convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun ente importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro, intendendosi per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

#### **Art. 24 Metri quadri**

Qualora, in caso di sinistro, risultasse che la metratura effettiva dell'abitazione assicurata e delle relative pertinenze (espressa in metri quadri coperti e calpestabili) sia ascrivibile ad una fascia tariffaria superiore a quella dichiarata in polizza alla voce "Metri quadri" al momento della stipula del contratto, ai fini della liquidazione si opererà con le seguenti decurtazioni sull'importo indennizzabile a termini di polizza:

- differenza di una fascia di metratura: decurtazione pari al 15%;
- differenza di due fasce di metratura: decurtazione pari al 30%.

#### **Art. 25 Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

#### **Art. 26 Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 27 Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, **sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Relativamente alla partita "Fabbricato", il pagamento del "supplemento di indennizzo" è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, **salvo comprovata forza maggiore**, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'**Art. 5 – Esclusioni** lettera **c)** della presente Sezione.

#### **Art. 28 Proprietà comune**

In caso di danno alle parti di proprietà comune, di un immobile non costituito in Condominio, (oppure se costituito in Condominio senza relativa copertura assicurativa) l'applicazione delle franchigie e la liquidazione del danno verranno effettuati secondo la quota millesimale di proprietà spettante all'Assicurato.

## SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

(operante se indicato in polizza il relativo premio)

### Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

#### **Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga, **entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC verso Terzi**, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi, sia direttamente che dalle persone delle quali o con le quali debba rispondere (figli minori e domestici), per:

- morte, lesioni personali,
  - e danneggiamenti a cose o animali,
- in conseguenza di fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

La garanzia è estesa agli atti volontari compiuti dai figli dell'Assicurato minori di anni 14. L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante, da fatto loro proprio, al coniuge ed ai figli maggiorenni ed agli altri congiunti dell'Assicurato che siano stabilmente conviventi con lo stesso.

L'assicurazione è altresì operante per i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. **Per tale copertura il limite di esposizione per sinistro e anno assicurativo è di Euro 250.000,00, con l'applicazione di uno scoperto pari al 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 2.000,00.**

#### **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga, **entro i limiti del massimale indicato in polizza alla voce RC verso Prestatori Opera**, a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1. per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni di cui all'Art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, debitamente approvata.

**L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.**

**Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.**

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.

**Sono compresi nell'assicurazione, purché relativi ad abitazioni dell'Assicurato, i rischi inerenti a:**

- a) proprietà – **a condizione che ne sia titolare uno dei soggetti assicurati** - dell'abitazione indicata in polizza, e dei relativi impianti, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi. Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione si estende tanto ai danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio, quanto alla quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini;** sono

altresì compresi i danni da spargimento d'acqua o da rigurgiti di fogne **purché conseguenti a rotture accidentali di grondaie, pluviali, tubazioni o condutture di pertinenza dell'immobile;**

b) conduzione dell'abitazione indicata in polizza e dei relativi impianti, **con la esclusione dei periodi in cui tale abitazione sia locata a terzi**, compresi parchi, giardini, piscine, impianti sportivi; i danni a cose prodotti da spargimento di acqua e rigurgito di fogne, sono compresi **solo se il danno è conseguente:**

- **ad uso e proprietà di elettrodomestici in genere con il limite di indennizzo di Euro 20.000,00 per sinistro ed anno;**

- **a rottura accidentale di tubazioni e condutture di pertinenza dell'immobile;**

c) lavori di ordinaria manutenzione dell'abitazione indicata in polizza, eseguiti in economia, nonché lavori di straordinaria manutenzione della stessa abitazione, **limitatamente al solo rischio della committenza;**

d) sempre con riferimento all'abitazione indicata in polizza e relative pertinenze, incendio ed esplosioni di gas, scoppio degli apparecchi a vapore e degli impianti di termosifone. La garanzia comprende altresì i danni diretti e materiali a cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute. **Tale garanzia viene prestata fino alla concorrenza del massimale R.C.T. ed opererà in eccesso ad eventuali coperture incendio operanti per lo stesso rischio;**

e) uso di apparecchi elettrodomestici in genere;

f) caduta di antenna del proprio televisore;

g) scoppio del tubo a raggi catodici dell'apparecchio televisivo;

h) proprietà ed uso di tende, roulotte, camper, autocaravan, carrelli trainabili e relative attrezzature situate in aree private, non rientranti nella disciplina RCA obbligatoria, e **limitatamente al solo rischio statico.**

Sono compresi altresì nell'assicurazione i rischi inerenti a:

i) intossicazione ed avvelenamento causati da cibi e bevande preparate dall'Assicurato;

j) proprietà, possesso ed uso di animali da sella, da cortile, da casa, **esclusi comunque i cani;**

k) uso di velocipedi anche da parte dei domestici;

l) proprietà, detenzione ed uso di armi da fuoco, da parte del solo Assicurato, **escluso comunque il loro impiego per l'esercizio della caccia;**

m) proprietà, possesso, uso di natanti senza motore, di lunghezza non superiore a mt 6, compreso il windsurf o tavola a vela, veicoli trainati a braccia e veicoli giocattolo in genere;

n) esercizio di sport in qualità di dilettante, anche se con partecipazione a gare, prove e relativi allenamenti **escluso comunque l'esercizio della caccia;**

o) lesioni personali subite dai collaboratori familiari in genere, **purché il datore di lavoro sia in regola con le disposizioni di legge**, nonché dai collaboratori domestici occasionali;

p) danni cagionati a terzi dai collaboratori domestici occasionali per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

## Art. 2 Franchigia

**Per ogni sinistro a cose si applica una franchigia fissa di Euro 300,00**, fatta eccezione per i danni da interruzione e sospensione di attività che restano regolati nei termini di cui all'**Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione** secondo comma della presente Sezione.

**In caso di danno derivante dalle parti costituenti proprietà comune dell'immobile indicato in polizza, non costituito in Condominio, l'applicazione della franchigia e la liquidazione del danno verranno effettuati secondo la quota millesimale di proprietà spettante all'Assicurato.**

### Art. 3 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.

### Art. 4 Esclusioni

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) derivanti dall'attività professionale (salvo per i collaboratori domestici) nonché dal possesso, uso e guida di altri mezzi di locomozione non contemplati nelle estensioni di cui sopra;
- b) alle cose e agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da furto;
- d) derivanti dalla detenzione e dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché quelli che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, del pari non vale per i danni derivanti dagli eventi di cui sopra anche quando gli eventi stessi siano determinati da incendio;
- e) i danni verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- f) i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- g) i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

L'assicurazione non è comunque operante – per nessuna delle garanzie prestate – per i danni di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici.

### Art. 5 Estensione territoriale

La garanzia è valida per tutto il mondo escluso USA e Canada. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'[Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali](#) della presente Sezione, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in valuta legale italiana delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

## SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

### Art. 6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (Art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

### Art. 7 Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziale a norma del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 8 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse e comunque sino ad esaurimento del grado di **giudizio**, nel corso del quale avvenga la transazione, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale quanto giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e le conseguenti spese di giustizia penale e comunque non risponde di multe o ammende.

### Art. 9 Assicurazione presso diversi assicuratori

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

## CLAUSOLE SPECIALI

(la seguente clausola si intende operante solo se il relativo codice è presente in polizza alla voce "clausole speciali")

### **Cod. R056 Esclusione proprietà dell'abitazione**

**A parziale deroga dell'Art. 1 – Oggetto dell'Assicurazione sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i rischi di cui:**

- alla lettera **a)**: derivanti dalla proprietà dell'abitazione dell'Assicurato;
- alla lettera **c)**: lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

## SEZIONE ASSISTENZA

### Art. 1 Cose assicurate

Si intendono assicurati i locali indicati nell'ubicazione riportata in polizza.

### Art. 2 Oggetto dell'assicurazione

A fronte del pagamento del premio la Società, al verificarsi di un sinistro, fornisce all'Assicurato le prestazioni di assistenza specificate nei successivi articoli sino alla concorrenza dei limiti previsti.

### Art. 3 Massimali

**Ogni prestazione viene fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per annualità assicurativa.**

## PRESTAZIONI

### Art. 4 Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora l'Assicurato necessiti di un intervento di riparazione nei locali assicurati, la Struttura Organizzativa invierà l'artigiano richiesto (fabbro, falegname, elettricista, idraulico, vetraio).

**Resta a carico dell'Assicurato il costo totale dell'intervento**, che sarà da questi versato direttamente all'artigiano.

### Art. 5 Interventi di emergenza sull'impianto idrico

Qualora a seguito di:

- a) allagamento o infiltrazione nei locali assicurati o in quelli dei vicini provocato da una rottura o una occlusione delle tubature fisse dell'impianto idrico;
- b) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da occlusione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idrico,

l'Assicurato richieda alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un idraulico.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'idraulico **fino ad un massimo di tre ore di intervento**.

**La prestazione viene fornita a condizione che la rottura o l'otturazione abbiano causato un allagamento o mancanza d'acqua, tali da rendere inabitabili i locali assicurati.**

**Sono esclusi:**

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a rotture e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), o i sinistri dovuti a negligenza o dolo dell'assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

**Sono altresì esclusi:**

- **il costo del materiale impiegato;**

- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

#### **Art. 6 Interventi di emergenza sull'impianto elettrico**

Qualora, a seguito di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali assicurati dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per la relativa riparazione, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un elettricista.

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera dell'elettricista, **fino ad un massimo di tre ore di intervento.**

**Sono esclusi gli interventi dovuti a:**

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti al cavo di alimentazione dell'abitazione a monte del contatore.**

**Sono altresì esclusi:**

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

#### **Art. 7 Invio di un vetraio**

Qualora l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento sui vetri esterni dei locali assicurati, **a seguito di furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, nonché incendio**, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un vetraio.

**La prestazione è operante qualora la sicurezza dei locali assicurati non sia garantita.**

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del vetraio **fino ad un massimo di tre ore di intervento.**

**Sono esclusi:**

- **il costo del materiale impiegato;**
- **il costo dei pezzi sostituiti;**
- **le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.**

#### **Art. 8 Interventi di emergenza su serrature e strumenti similari**

Qualora a seguito di:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura (**purché non elettrica**) che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati,**

l'Assicurato richiama alla Struttura Organizzativa un intervento per ripristinare l'efficienza degli accessi ai locali assicurati, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, invia sul posto un fabbro od un falegname.

**La prestazione è operante a condizione che vi sia una effettiva impossibilità ad entrare o accedere ai locali assicurati, oppure non ne sia garantita la sicurezza.**

La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera del fabbro o del falegname **fino ad un massimo di tre ore di intervento.**

Sono esclusi:

- il costo del materiale impiegato;
- il costo dei pezzi sostituiti;
- le prestazioni di manodopera che non rientrano nella soluzione dell'emergenza.

## **Art. 9 Collaboratrice familiare**

Qualora, **a seguito di incendio o di furto regolarmente denunciato alle Autorità di Pubblica Sicurezza**, i locali assicurati necessitino di un intervento di pulizia e riordino al fine di ripristinarne le normali condizioni abitative, la Società invia, per il tramite della Struttura Organizzativa, una collaboratrice familiare convenzionata, tenendo a proprio carico i relativi costi **fino ad un massimo di 12 ore di intervento da usufruire in non più di 3 giorni.**

## **Art. 10 Invio di una Guardia Giurata**

Qualora, **a seguito di incendio, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza** e a seguito di richiesta di intervento alla Struttura Organizzativa di cui all'**Art. 7 – Invio di un vetraio** e all'**Art. 8 – Interventi di emergenza su serrature e strumenti simili**, **non si siano potuti ultimare i lavori di riparazione atti a garantire la sicurezza dei locali assicurati per la notte**, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza la vigilanza dei locali assicurati con l'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico le relative spese **fino ad un massimo di 12 ore.**

## **Art. 11 Rientro anticipato**

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e si verifichi un incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati alle Autorità di Pubblica Sicurezza, **che abbiano causato danni ai locali assicurati, tali da rendere necessario il suo rientro anticipato**, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza il rientro dell'Assicurato con i seguenti mezzi:

- aereo classe turistica;
- treno prima classe,

tenendone a proprio carico le relative spese.

La Società inoltre organizza, per il tramite della Struttura Organizzativa, il viaggio di ritorno al luogo di soggiorno, qualora ciò sia indispensabile per permettere il rientro dell'eventuale veicolo dell'Assicurato o delle altre persone rimaste sul posto.

**La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.**

## **Art. 12 Trasferimento del contenuto dei locali**

Qualora **a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza**, i locali assicurati fossero inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, per permettergli di effettuare il trasporto degli oggetti rimasti nei locali danneggiati presso un deposito, un furgone per il quale è consentita la guida con patente B.

La Società tiene a proprio carico le spese del relativo noleggio **fino ad un massimo di 2 giorni.**

**Restano sempre a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito**

cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere direttamente versato dall'Assicurato.

### **Art. 13 Spese di soggiorno in albergo**

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, allagamento, furto o tentato furto regolarmente denunciati all'Autorità di Pubblica Sicurezza, i locali assicurati, purché adibiti ad abitazione abituale dell'Assicurato, fossero inabitabili, la Società, per il tramite della Struttura Organizzativa, organizza il soggiorno in albergo dell'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione per la durata degli interventi necessari a rendere abitabili i locali assicurati, fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro.

### **Art. 14 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

### **Art. 15 Altre assicurazioni**

L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile, è esonerato dall'obbligo di dare comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura degli stessi rischi.

**In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato deve darne, tuttavia, avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, a norma del terzo comma dell'Art. 1910 del Codice Civile.**

**In caso di attivazione di altro assicuratore, le prestazioni previste nella presente Sezione saranno operanti, entro i limiti previsti, quale rimborso degli eventuali maggiori importi addebitati dall'assicuratore che ha erogato la prestazione di assistenza.**

### **Art. 16 Limiti di esposizione**

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.

### **Art. 17 Rimborso per le prestazioni indebitamente ottenute**

**La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.**

### **Art. 18 Mancato utilizzo delle prestazioni**

**In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato, o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.**

### **Art. 19 Avviso di sinistro (modalità per la richiesta dell'assistenza)**

**Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1913, 1914 e 1915 del Codice Civile, l'Assicurato, per aver diritto alle prestazioni garantite, prima di intraprendere qualsiasi iniziativa a titolo personale deve contattare la Struttura Organizzativa.**

Le richieste di assistenza, nelle quali devono essere specificati i dati identificativi personali, il numero di polizza, la Fascia Tessera indicata in polizza, l'indirizzo, il recapito del luogo in cui si trova l'Assicurato

ed il tipo di assistenza richiesto, possono essere formulate telefonicamente, in qualsiasi momento 24 ore su 24, ai recapiti indicati in polizza.

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA 24 ORE SU 24**

### **COSA FARE IN CASO DI SINISTRO**

Contattare immediatamente la Struttura Organizzativa al numero verde o al numero urbano indicati in polizza, comunicando con precisione:

- 1) Indirizzo e numero telefonico da dove si chiama per consentire alla Struttura Organizzativa di richiamare immediatamente;
- 2) Numero di polizza;
- 3) La fascia tessera indicata in polizza;
- 4) Nome e cognome del Contraente e/o dell'Assicurato;
- 5) Il tipo di assistenza di cui si necessita.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco.